REGOLAMENTO (CEE) N. 2339/80 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 818/80 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2021/80 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 818/80 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 916/80 [4], ha stabilito le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia, ricorrendo a un sistema di titoli d'importazione cui sono assoggettati i prodotti importati nella Comunità a decorrere dal 15 aprile 1980;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato, è possibile prevedere un lieve aumento dei quantitativi che possono essere importati nella Comunità;

considerando che è necessario, a tale scopo, dare priorità ai quantitativi per i quali le operazioni di importazione erano iniziate al momento della pubblicazione del regolamento (CEE) n. 818/80;

considerando che tale alleggerimento del regime di salvaguardia può, a breve termine, dar luogo ad importazioni relativamente considerevoli di funghi in salamoia; che, per evitare una concentrazione delle importazioni che potrebbe gravare sul mercato, è necessario prevedere una compensazione tra tali importazioni e quelle che possono essere effettuate nei prossimi mesi in base al regime dei titoli d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 818/80,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 818/80 è inserito il seguente articolo 6 bis:

« *Articolo 6 bis*

1. In deroga agli articoli da 3 a 6 e su richiesta dell'interessato, i titoli d'importazione sono rilasciati, per i quantitativi spediti non oltre il 20 aprile 1980, sino a concorrenza della differenza tra tali quantitativi e i quantitativi per i quali il richiedente ha ottenuto, in applicazione degli articoli succitati, titoli d'importazione per importazioni da effettuare nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre 1980, sempreché l'interessato fornisca, all'atto della presentazione della domanda, la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri,

— che ha concluso prima del 2 aprile 1980 un contratto d'acquisto per tali quantitativi,

— che prima di tale data ha rilasciato, a beneficio del venditore, una lettera di credito irrevocabile per i suddetti quantitativi e

— che i quantitativi in questione sono stati spediti verso la Comunità non oltre il 20 aprile 1980.

L'ultima prova è fornita mediante un documento di carico.

2. Le domande di titoli d'importazione sono presentate non oltre il 20 settembre 1980. Il rilascio dei titoli ha luogo non oltre il 30 settembre 1980.

I quantitativi per i quali sono rilasciati titoli in applicazione del presente articolo sono detratti dai quantitativi per i quali l'interessato può ottenere titoli d'importazione in applicazione degli articoli 4 e 5 per importazioni da effettuare per ciascun trimestre.

3. I titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente articolo sono validi per importazioni da effettuarsi entro il 20 ottobre 1980.

4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro e comunque non oltre il 20 ottobre 1980, i nomi degli operatori che hanno ottenuto titoli d'importazione in applicazione del presente articolo, nonché i quantitativi che possono essere importati da ciascun operatore sulla scorta dei suddetti titoli ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 31. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 89 del 2. 4. 1980, pag 5.
(4) GU n. L 98 del 16. 4. 1980, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente